

**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LO SCAMBIO DEI DATI,
L'INFORMAZIONE, L'ELABORAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI IN MATERIA
DI POLITICHE DEL LAVORO
FRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
E GLI ORDINI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nella persona dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia dott.ssa Alessia Rosolen, autorizzata alla sottoscrizione giusta deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2018, n. 1838;

E

l'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Gorizia, nella persona del presidente pro tempore dott. Sandro Benigni;

l'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Pordenone, nella persona del presidente pro tempore dott. Pier Luigi Giol;

l'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Trieste, nella persona del presidente pro tempore dott.ssa Erika Damiani;

l'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Udine, nella persona del presidente pro tempore dott. Enrico Macor;

PREMESSO

che la Regione, ai sensi della vigente normativa:

- a) attraverso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia svolge funzioni di coordinamento, organizzazione e gestione dei Servizi pubblici per l'impiego dislocati sul territorio regionale;
- b) prevede e gestisce misure di politica attiva di competenza regionale;
- c) realizza e sostiene iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo e la stabilità occupazionale, in particolare delle fasce più svantaggiate, a migliorare la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e a realizzare le pari opportunità;
- d) svolge attività di studio e di ricerca sul mercato del lavoro regionale;

che l'Ordine dei Consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, articolato in Consigli provinciali con competenza territoriale coincidente con quello dei territori provinciali:

- a) svolge le funzioni attribuite dalla legge ed in particolare gli adempimenti connessi all'instaurazione e allo svolgimento dei rapporti di lavoro e gli adempimenti in materia

di assicurazioni sociali, intrattenendo un rapporto costante con il sistema della piccola e media impresa operante sul territorio regionale;

b) costituisce un interlocutore importante e significativo per l'esame delle problematiche connesse alla gestione dei rapporti di lavoro;

c) ha costituito nell'ambito del consiglio nazionale dell'Ordine, un'apposita fondazione autorizzata a svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

che la Regione e i singoli Consigli dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, firmatari del presente accordo, si propongono di sviluppare una costante collaborazione in materia di:

- a) analisi del mercato del lavoro attraverso lo scambio di dati e informazioni sul mercato del lavoro, anche con riferimento alle norme che lo regolano ed alle esigenze che in esso si manifestano;
- b) implementazione di buone pratiche rivolte a favorire la riduzione degli incidenti sul lavoro, contrastare il ricorso al lavoro sommerso e irregolare e a limitare il fenomeno del precariato;
- c) implementazione di azioni di politica attiva e passiva del lavoro in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori, individuando le soluzioni normative e tecnologiche in grado di semplificare i procedimenti;
- d) ideazione e realizzazione, anche attraverso il ricorso a strumenti personalizzati, di piani e programmi di informazione rivolti sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, in particolare quelli coinvolti nelle situazioni di grave difficoltà occupazionale o comunque a maggior rischio occupazionale;
- e) progettazione e promozione d'interventi di politica attiva del lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo dei disoccupati, anche attraverso l'attivazione di specifici interventi formativi di riqualificazione e di attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- f) analisi delle problematiche connesse alla gestione degli ingressi dei lavoratori stranieri non comunitari;
- g) promozione presso gli iscritti all'Ordine delle opportunità previste dalle leggi regionali recanti misure a favore dei professionisti e collaborazione per la miglior riuscita degli eventi di informazione e promozione organizzati dall'Amministrazione regionale in questo ambito;

- h) per favorire le esperienze all'estero dei giovani professionisti, conclusione, di specifici accordi con l'Amministrazione regionale, affinché le esperienze professionali svolte all'estero siano riconosciute come prativa professionale richiesta dalla legge;
- i) collaborazione tra Servizi regionali e Fondazione per individuare modalità più snelle ed efficaci nella promozione di interventi di politica attiva, con particolare riferimento all'attivazione di tirocini da parte dei soggetti previsti dalla regolamentazione regionale in materia;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ambiti di intervento e collaborazione

1. Gli ambiti di collaborazione e lavoro della presente convenzione sono i seguenti:
- a) lo scambio di dati ed informazioni nel campo del mercato del lavoro relativi a interventi posti in essere nel campo delle politiche attive e passive dall'Amministrazione regionale o da altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;
- b) l'implementazione di programmi di informazione rivolti ad imprese e lavoratori in merito ai servizi offerti dai Servizi pubblici per l'impiego e dalle linee contributive regionali, allo scopo di ampliare la conoscenza del mercato del lavoro, delle iniziative connesse alle politiche attive e passive, delle incentivazioni per l'assunzione e delle buone pratiche in materia di sicurezza, formazione continua e pari opportunità;
- c) l'implementazione di programmi di fronteggiamento delle gravi situazioni occupazionali e di riaccompagnamento al lavoro dei soggetti coinvolti, attraverso la sensibilizzazione del sistema delle imprese interessate ad assunzioni;
- d) la partecipazione allo sviluppo e alla realizzazione di progetti ed interventi rivolti:
- alla riduzione degli infortuni sul lavoro e alla riduzione del lavoro sommerso e irregolare;
 - alla formazione continua dei lavoratori;
 - alla regolare applicazione dei tirocini;
 - allo sviluppo della pari opportunità ed al lavoro femminile;
 - alla definizione di linee operative in materia di immigrazione e lavoro;

- al potenziamento del collocamento mirato delle categorie più deboli o a rischio di emarginazione;
- e) altre iniziative promosse nell'ambito della Cabina di regia di cui all'articolo 3.

2. I programmi ed i progetti di lavoro di cui alla presente convenzione, vengono elaborati ed approvati dal Cabina di regia di cui all'art. 3.

Art. 2

Strumenti e pratiche di lavoro

1. I programmi ed i progetti di lavoro di cui all' articolo 1 sono attuati, anche singolarmente, dai Consigli provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro firmatari dalla presente convenzione, che ne rendicontano periodicamente lo stato di avanzamento.

Art. 3

Cabina di regia

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituita una Cabina di regia, così composta:

- a) per la Regione, dal Direttore centrale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente, o da un dirigente da lui delegato,
- b) per l'Ordine dei Consulenti del lavoro, da un rappresentante dell'Ordine dei consulenti del lavoro di ciascuna delle quattro province della Regione.

Alle riunioni partecipano i dirigenti o i funzionari dell'Amministrazione regionale che possono portare contributi al confronto sui temi di volta in volta trattati.

2. Alla Cabina di regia spetta il compito, di:

- a) individuare, coerentemente a quanto previsto dall'oggetto del presente accordo, i progetti di intervento e di attività da realizzare negli ambiti di interesse delle Parti;
- b) approvare i progetti di intervento e di attività;
- c) sostenere e facilitare le modalità di relazione e collaborazione permanente tra le parti secondo un'ottica di rete e di reciprocità;
- d) approvare le relazioni periodiche di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle diverse iniziative oggetto di convenzione.

3. La Cabina di regia si riunisce su richiesta di una delle Parti e, comunque, almeno una volta ogni anno.

Art. 4

Oneri

1. La Regione e gli Ordini si danno reciprocamente atto che l'attuazione del presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 5

Durata

1. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 21 novembre 2018

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia




Alessia Rosolen - Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Gorizia




Sandro Benigni - Presidente pro tempore

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Pordenone



Pier Luigi Giol - Presidente pro tempore

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Trieste



Erika Damiani - Presidente pro tempore

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Udine



Enrico Macor - Presidente pro tempore